



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 3523

Seduta del 05/08/2020

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

APPROVAZIONE DOCUMENTO: "FLESSIBILITÀ OPERATIVA DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

Il Dirigente Giovanni Claudio Rozzoni

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**RICHIAMATA** la Legge 8 novembre 2012, n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

**RICHIAMATO** il Patto per la Salute 2014-2016 sancito con l’atto d’intesa della Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014;

**RICHIAMATA** la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 recante: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

**VISTO** l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) – biennio economico 2008 – 2009, stipulato in data 9 marzo 2010;

**VISTO** l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, approvato in data 17.12.2015, con particolare riferimento all’art. 3 che individua i contenuti demandati alla negoziazione regionale;

**VISTO** l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, approvato in data 29.03.2018;

**VISTO** l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, approvato in data 31.03.2020 ed in particolare l’art. 30 , comma 1, ai cui sensi, al fine di adeguare maggiormente l’offerta di prestazioni alla domanda dell’utenza, le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare la flessibilità operativa, anche temporanea, dell’orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale e del successivo comma 5 ai sensi del quale, nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l’azienda assicura l’impiego temporaneo dello Specialista Ambulatoriale in altra struttura idonea;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTA** la D.G.R. n. X/6964 del 31 luglio 2017 con la quale è stato istituito il Comitato Paritetico Regionale ai sensi dell'art. 15 ACN del 17.12.2015, preposto alla definizione di "atti di indirizzo";

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 12129 del 6.10.2017 con il quale, in applicazione della D.G.R. n. X/6964 del 31.07.2017, sono stati individuati i componenti di parte pubblica del Comitato Paritetico Regionale;

**RICHIAMATE** le D.G.R. n. VIII/5006 del 26.06.2007, n. VIII/7855 del 30.07.2008, n. VIII/9579 del 11.07.2009, n. IX/2129 del 4.08.2011, n. IX/4526 del 19.12.2012, n. X/1255 del 24.01.2014, n. X/3023 del 16.01.2015, n. X/4717 del 13.01.2016, n. X/6167 del 30.01.2017, n. X/7625 del 28.12.2017 e n. XI/1422 del 25.03.2019 con le quali sono stati approvati gli Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) convenzionate con il S.S.N.;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 3353 del 15.03.2020 con il quale la DG Welfare, a seguito dello stato di emergenza da COVID-19, ha sospeso – sino a nuove disposizioni – tutte le attività specialistiche che potessero produrre una maggiore esposizione a droplet/aerosol, mantenendo attive le sole attività relative alle prestazioni non differibili (quali ad esempio la chemioterapia, la radioterapia, la dialisi, ecc.), le prestazioni urgenti con priorità U e B, quelle ritenute indifferibili e non altrimenti erogabili dell'area delle dipendenze e della salute mentale dell'età adulta ed evolutiva ed infine le prestazioni ad accesso diretto (es. punto prelievi), nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla ricaduta di tale sospensione sulle prestazioni degli Specialisti Ambulatoriali, si ritiene che la situazione emergenziale richieda una significativa flessibilità operativa al fine di adeguare l'offerta di prestazioni alla domanda dell'utenza, fermo restando la responsabilità in capo alle ASST di dotare tutti gli Specialisti dei dispositivi di protezione individuali nel rispetto delle direttive nazionali e regionali;

**RITENUTO** pertanto necessario adottare delle linee guida per le ASST, concordate in sede di Comitato Paritetico Regionale, per una corretta definizione dell'attività degli Specialisti Ambulatoriali per tutta la durata dello stato di emergenza, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi di interesse regionale individuati per l'anno 2020;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**VISTO** l'allegato documento: "Flessibilità operativa degli Specialisti Ambulatoriali", parte integrante del presente provvedimento, approvato nella Seduta del Comitato Paritetico Regionale della Specialistica Ambulatoriale del 21.07.2020, agli atti della competente Struttura della DG Welfare;

Per le determinazioni assunte in premessa;

**A voti unanimi**, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato documento: "Flessibilità operativa degli Specialisti Ambulatoriali", parte integrante del presente provvedimento, approvato nella Seduta del Comitato Paritetico Regionale della Specialistica Ambulatoriale del 21.07.2020, agli atti della competente Struttura della DG Welfare;
2. di incaricare la Direzione Generale Welfare alla trasmissione del presente provvedimento alle ASST per i successivi adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## FLESSIBILITÀ OPERATIVA DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI

A seguito dello stato di emergenza da COVID-19, la DG Welfare, con decreto nr. 3353 del 15/3/2020, ha sospeso – sino a nuove disposizioni – tutte le attività specialistiche che potessero produrre una maggiore esposizione a droplet/aerosol, mantenendo attive le sole attività relative alle prestazioni non differibili (quali ad esempio la chemioterapia, la radioterapia, la dialisi, ecc.), le prestazioni urgenti con priorità U e B, quelle ritenute indifferibili e non altrimenti erogabili dell'area delle dipendenze e della salute mentale dell'età adulta ed evolutiva ed infine le prestazioni ad accesso diretto (es. punto prelievi), nel rispetto delle condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori sanitari.

Con riferimento alla ricaduta di tale sospensione sulle prestazioni degli Specialisti Ambulatoriali, si richiamano le seguenti disposizioni dell'ACN del 31/3/2020 ritenendo – da un lato – che sia interesse reciproco dello Specialista Ambulatoriale e dell'Azienda che il Professionista renda le ore di attività contrattualmente dovute e – d'altro lato – che la situazione emergenziale richieda una significativa flessibilità operativa al fine di adeguare l'offerta di prestazioni alla domanda dell'utenza, fermo restando la responsabilità in capo alle ASST di dotare tutti gli Specialisti dei dispositivi di protezione individuali nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.

### SI CONCORDA

che, sino al perdurare dell'epidemia in atto, in attuazione dell'art. 24 – comma 7 – del citato ACN, gli Specialisti Ambulatoriali possano, ove possibile, svolgere la loro attività, previamente concordandola con la Direzione Sanitaria dell'ASST, anche nei seguenti ambiti:

- a) effettuare, d'intesa con la Direzione Sanitaria Aziendale, attività di diagnosi e cura, di supporto e consulenziali, anche presso altre Strutture Aziendali;
- b) garantire la selezione dei pazienti prenotati da far accedere agli ambulatori extra ospedalieri, effettuando un consulto telefonico preliminare con il medico richiedente;
- c) effettuare il teleconsulto con il medico di MMG per la risoluzione in remoto dei casi, anche al fine di rendere più appropriate, ove possibile, le prestazioni;
- d) essere coinvolti, d'intesa con la Direzione Sanitaria, nei processi clinico organizzativi nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedale territorio, avuto particolare riguardo alla presa in carico del paziente cronico, in conseguenza dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del COVID 19;
- e) In caso di incremento della prevalenza epidemica con conseguente ulteriore ricorso alla riduzione degli accessi alle prestazioni della Specialistica Ambulatoriale e nell'ipotesi di mancata esecuzione delle stesse, gli Specialisti Ambulatoriali forniranno il loro contributo sulla base delle emergenti esigenze organizzative rappresentate dalle Direzioni Generali di riferimento;
- f) gli Specialisti Ambulatoriali forniscono il loro supporto alle ASST in termini di selezione e reclutamento del paziente affetto da patologie croniche per il quale risulta essere particolarmente indicata l'immunizzazione dal virus influenzale. Questa azione si esplica in via prioritaria nei confronti dei pazienti under 60. In caso di adesione da parte dello Specialista, l'ASST può coinvolgerlo, all'interno del piano programma della esecuzione della campagna vaccinale, anche nella somministrazione del vaccino stesso.

Fermi restando gli obiettivi di interesse regionale approvati dalle ASST per il 2020 ai sensi della D.G.R. n. XI/1422 del 25 marzo 2019, laddove gli stessi non siano perseguibili o il grado di svolgimento, visto lo stato di emergenza, non permetta ai professionisti il raggiungimento potenziale del 100% dell'obiettivo, si invitano le ASST a individuare entro il 30 settembre 2020, in accordo con le OO.SS. di categoria parametri di valutazione delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente documento al fine di garantire l'accesso a detta voce remunerativa.

Le presenti indicazioni sono da considerarsi in applicazione dell'art. 30, comma 1, ai cui sensi, al fine di adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni alla domanda dell'utenza, le Aziende possono adottare provvedimenti tendenti a realizzare la flessibilità operativa, anche temporanea, dell'orario e/o della sede di servizio in ambito aziendale e del successivo comma 5 ai sensi del quale, nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'azienda assicura l'impiego temporaneo dello Specialista Ambulatoriale in altra struttura idonea. I provvedimenti così adottati devono tenere conto di eventuali concomitanze o sovrapposizioni di incarichi dello Specialista in più aziende.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE DEL SUMAI LOMBARDIA E DELLA CISL MEDICI LOMBARDIA

I componenti del Comitato Regionale in rappresentanza degli specialisti segnalano difformità nelle procedure adottate dalle singole Aziende nella riapertura delle attività ambulatoriali, come disposta dalla DGR XI/3115 del 7.05.2020, con modalità organizzative locali che, in alcune realtà, si ritiene possano non garantire il distanziamento dei pazienti e la sanificazione appropriata degli ambienti e dello strumentario; sollecitano pertanto l'Assessorato Welfare a verificare, tramite le ATS, le situazioni locali anche su segnalazione della parte sindacale, e a ripristinare, ove necessario, nella organizzazione del lavoro, il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali di sanificazione e distanziamento necessari nell'attuale stato di pandemia, per la sicurezza dei pazienti e degli operatori.